

1240/88, identiche nelle loro motivazioni, con cui il Giudice Amministrativo ha respinto in modo reciso e perentorio i due ricorsi non lasciando praticamente spazio nemmeno per un appello al Consiglio di Stato.

Con il dispositivo delle citate Sentenze viene ribadito ancora una volta che le analisi citopatologiche e istopatologiche - come, di conseguenza, ogni altro tipo di analisi desumibile da quanto, per il disposto di cui all'art. 3 L. 396/67, forma oggetto della loro professione - sono di piena competenza dei medici ospedalieri e non, indipendentemente dalla struttura in cui esse vengono effettuate, e che, se le stesse sono eseguite in strutture del S.S.N., ai biologi spetta la parità retributiva con i medici addetti ai medesimi servizi.

A questo punto sarebbe facile lasciarsi andare ad enfasi trionfalistiche; noi tuttavia preferiamo la certezza del diritto e l'evidenza dei fatti, preferiamo lasciar parlare il Giudice Amministrativo con una delle sue Decisioni di cui si riporta di seguito la motivazione in diritto.

Tuttavia ancora una volta ripetiamo: nulla vogliamo togliere; ma è certo che i biologi non consentiranno in alcun caso che qualcosa venga loro sottratto con modi o procedure contrastanti il diritto.

TAR LAZIO SEZ. I

Decisione n. 1240/88

Pres. A. De Roberto -

Est. A. Di Napoli - Ref. V. Salamone

- OMISSIS -

DIRITTO

Con l'unico motivo, i ricorrenti sostengono che il D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, nelle parti che riguardano i criteri di ripartizione del fondo di incentivazione, ha illegittimamente disposto la parità di trattamento tra medici e biologi, non soltanto per quanto attiene ai laboratori di analisi (in ordine ai quali il Consiglio di Stato ha già formulato una valutazione di omogeneità funzionale fra le diverse categorie di sanitari ad essi addetti), ma anche per i servizi di istologia e anatomia patologica, nei quali l'attività svolta dai biologi non può essere assimilata a quella dei medici, ma ha una funzione meramente preparatoria di quella del medico.

Il motivo è infondato.

L'Amministrazione, nell'emanare il D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, ha avuto riguardo a ciò che normalmente avviene all'interno del servizio di analisi degli ospedali.

In tali strutture, medici e biologi svolgono la stessa attività: fornire al servizio di diagnosi e cura i risultati delle analisi, che insieme agli altri elementi reperiti dal medico curante, consentiranno la formulazione della diagnosi e l'approntamento della terapia.

Questa situazione, peraltro, era stata esattamente rilevata nella sentenza n. 308/1986 della IV Sez. del Consiglio di Stato, che aveva accertato tanto l'identità delle funzioni svolte dal medico analista e dal biologo analista, quanto la medesima finalità e l'identico modo di correlarsi di tali funzioni con quelle svolte dal medico curante.

In questo quadro, legittimamente il D.P.R. n. 270 del 1987, per quanto attiene alla parte impugnata, ha statuito la parità di trattamento tra medici e biologi del servizio di analisi.

Ma, con riferimento agli esami di istopatologia che si svolgono negli istituti universitari e nei servizi ospedalieri di anatomia e istologia patologica, i ricorrenti affermano che non è possibile un'equiparazione tra medici e biologi, in quanto gli istituti ed i servizi di istopatologia non sono affatto riguardati né dalla sentenza del Consiglio di Stato, né dall'annullamento di quelle norme amministrative che secondo il testo originario del D.P.R. n. 348/1983 avevano condotto ad una determinata ripartizione del premio di incentivazione.

L'obiezione, però, è facilmente superabile, ove si osservi che la citata sentenza n. 308 non ha preteso di fornire elenchi tassativi delle strutture sanitarie per le quali deve vigere il principio dell'equiparazione, conservando i riferimenti ai laboratori di analisi un valore meramente esemplificativo.

Il problema, quindi, va esaminato sotto il profilo sostanziale, che conferma, come appresso si vedrà, la piena competenza del biologo ad eseguire analisi istologiche.

A favore del biologo (e solo a suo parere) esiste una precisa disposizione di legge che afferma espressamente che le analisi istologiche formano oggetto della professione di biologo (art. 3, lett. g, legge 24 maggio 1967 n. 396).

Dinanzi a così chiara formulazione del testo normativo, non si può certo sostenere che ai biologi sia vietato eseguire analisi istopatologiche, con la conseguenza che, per tale settore di attività, non sarebbe possibile l'equiparazione del trattamento economico delle due categorie di professionisti.

I ricorrenti cercano di sostenere ulteriormente la loro tesi, osservando

che nel settore delle analisi istopatologiche e citopatologiche il risultato delle analisi si identifica con la diagnosi; e poiché le diagnosi possono essere eseguite solo dai medici, ne consegue che il biologo, in tale settore, svolge solo una funzione ausiliaria e subalterna, sicché appare del tutto ingiustificata la sua equiparazione economica al personale medico.

Si può convenire con i ricorrenti che nel settore delle analisi istopatologiche e citopatologiche il risultato dell'analisi condiziona fortemente la diagnosi vera e propria, cosicché nel linguaggio non tecnico si può quasi dire che il risultato dell'analisi indica la situazione in cui si trova il paziente.

Ma, seppure in tale settore il risultato dell'analisi condiziona fortemente la diagnosi, tuttavia i due momenti (lettura del reperto e diagnosi) rimangono concettualmente e giuridicamente distinti, come pure ha messo in luce il Consiglio di Stato nella citata decisione n. 308/1986.

Del resto, non sarebbe certo possibile formulare la diagnosi e prescrivere la relativa cura soltanto in base ai risultati delle analisi, prescindendo dall'esame diretto ed obiettivo del paziente. La diagnosi e la terapia debbono essere fatte dal medico curante, che aggiunge ai risultati delle analisi i dati emergenti dall'esame obiettivo e diretto del paziente.

Posto, quindi, che anche nel settore delle analisi istologiche e citopatologiche il momento dell'analisi deve essere tenuto distinto da quello della diagnosi e cura, non si vede perché il trattamento del biologo dovrebbe differire da quello del medico, atteso che il biologo è per legge abilitato ad eseguire le predette analisi e di fatto le esegue in condizioni di parità con i medici.

In conclusione, appare pienamente legittimo che il D.P.R. n. 270/1987 abbia equiparato il trattamento economico dei dipendenti medici e biologi, per quanto attiene alla ripartizione del fondo di incentivazione, senza operare alcuna distinzione fra l'uno e l'altro tipo di laboratori.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, rigetta il ricorso proposto da Giampaolo Trentini ed altri, come in epigrafe.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso a Roma, l'8 giugno 1988

Pubblicazione mediante deposito in Segreteria
li, 3.9.88.